



STATUTO

REDATTO A SEGUITO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N°20 DEL 27/12/2018

ART. 1

L'Associazione si è costituita in Modena con atto n°3576 che è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Modena il 20 Aprile 1988; ha sede in via Pio Donati 120/b – Modena. Il presente statuto viene redatto nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale NARXIS

Ente del Terzo Settore

La denominazione Ente del Terzo Settore, approvata in questa sede, sarà parte della denominazione all'indomani dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La forma giuridica rimane essere Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale; in caso di trasferimento della sede legale non sarà necessaria modifica statutaria, ma si adempierà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione si propone come centro culturale autogestito e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, cittadina, regionale e nazionale, attraverso attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (Enti Pubblici, Associazioni e scuole), si avvalgono in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati e sono individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni);
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche)
- educazione, istruzione e formazione professionale, (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche), nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, (con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo-cyberbullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (di cui al presente articolo), promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
- protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche).

Mediante la realizzazione di opportune convenzioni, protocolli d'azione e di intesa idonei a facilitare la realizzazione delle attività sopra citate, l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da

parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia Romagna, potrà comunque svolgere attività anche in ambito nazionale ed extranazionale.

ART. 3

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'Assemblea è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Ai fini dell'ammissione alla Associazione, il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei; la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ricevere informazioni sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte del beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (nella previsione dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di controllo
- Organo di revisione (secondo la previsione dell'art 30)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto affisso in bacheca dell'Associazione con almeno 20 giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per l'adunanza contenente gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi. Si prevede l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, (cfr art. 35 comma 3), gli associati di questi enti possono accedere ai locali ed alle attività dell'Associazione scrivente.

ART. 9

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato che può così esprimere il proprio voto e quello eventuale del delegante; agli enti senza fine di lucro (ndr) viene attribuito un voto indipendentemente dal numero dei propri iscritti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017; l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

-esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-attesta che il bilancio sociale, quando redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 maggio 2019

il Presidente
Cav. prof. Federico Marassi

